

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CFAS 2023/2024

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 8/23-24 cfas, tenutasi in Roma in data 11.03.2024, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Oberto Petricca (Componente Istruttore), Prof. Mauro Miccio (Componente).

PREMESSO CHE

- a seguito di segnalazione della Procura Federale trasmessa in data 24 ottobre 2023 si è provveduto ad iscrivere, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, la notizia nel Registro delle notizie di illecito al n. 8/23-24 con oggetto "*presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Alessandro Acri emersi nell'ambito del procedimento n° 188pf23-24*";
- con provvedimento di avvio del procedimento dell'1 dicembre 2023, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi provvedeva alla formazione del Collegio giudicante nominando se stesso (con funzioni di Presidente del collegio) - l'Avv. Oberto Petricca (con funzioni di istruttore), il Prof. Mauro Miccio (componente) e alla fissazione della riunione preliminare per la data del 15 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, in modalità telematica;
- che, dall'esame degli atti, sono emerse a carico dell'Agente le seguenti condotte:
 - A) l'aver intrapreso e concluso, nel luglio/agosto 2023, trattative con la Società Vado F.C. per il tesseramento del calciatore Gracjan Szyszka, senza il consenso della società Matese F.C. con cui detto calciatore era ancora vincolato;

B) l'averlo, il medesimo Agente, inviato via *e-mail* al Matese F.C. in data 04 agosto 2023, un certificato medico attestante l'inabilità di detto calciatore Gracjan Szyszka dal 30 luglio all'11 agosto 2023, allorquando quest'ultimo svolgeva regolare attività agonistica presso il Vado F.C.;

C) l'averlo, il medesimo Agente, prestato attività di assistenza a favore del medesimo calciatore Gracjan Szyszka, senza aver sottoscritto e depositato il relativo mandato;

CONSIDERATO CHE

- in data 15 dicembre 2023, l'Agente depositava tempestivamente articolata memoria difensiva con la quale chiedeva, in via principale, l'accertamento della insussistenza di alcuna condotta disciplinarmente rilevante e/o violazione delle disposizioni regolamentari e del codice di condotta professionale e, per l'effetto, *“disporre l'archiviazione del procedimento non comminando quindi alcuna sanzione disciplinare...”* nonché, in via subordinata, *“comminare la sanzione minima contemplata, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del Regolamento disciplinare Agenti Sportivi Figc”*;
- alla riunione preliminare del 15 gennaio 2024, il Collegio giudicante, esaminati gli atti del procedimento, formulava il seguente capo di incolpazione: *“presunta violazione della normativa federale e segnatamente delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. in riferimento agli artt. 40, n. 5 e 95bis N.O.I.F., e art. 10, comma 7, del Codice di Condotta Professionale per aver intrapreso e concluso, nel luglio/agosto 2023, trattative con la Società Vado F.C. 1913 per il tesseramento del calciatore Gracjan Szyszka, senza il consenso della società SSDARL Football Club Matese con cui detto calciatore era ancora vincolato; artt. 6 e 7 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. per avere, il medesimo Agente, inviato via e-mail alla F.C. Matese in data 04.08.2023, un certificato medico attestante l'inabilità di detto calciatore Gracjan Szyszka dal 30 luglio all'11 agosto 2023, allorquando quest'ultimo svolgeva regolare attività agonistica presso il Vado F.C. 1913; 21 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. e 16 Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. per avere, il medesimo Agente, prestato attività di assistenza a favore del medesimo calciatore Gracjan Szyszka, senza aver sottoscritto e depositato il relativo incarico/mandato”*;
- contestualmente veniva fissata, in modalità telematica, l'udienza di discussione relativa al procedimento n. 8/23-24 cfas in oggetto, per la data del 26 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 26 comma 3, lett. b) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC;

- in data 15 febbraio 2024, l'incolpato faceva pervenire personalmente memoria difensiva con la quale nuovamente contestava integralmente la versione dei fatti, ribadendo di non aver violato alcuna norma dell'ordinamento federale;
- l'udienza del 26 febbraio 2024, in ragione della mancata comparizione dell'incolpato a causa del mancato ricevimento del link di collegamento alla piattaforma Cisco Webex, veniva differita alla data del 4 marzo 2024, sempre in modalità telematica, ma per ragioni tecniche è stata nuovamente differita alla data dell'11 marzo 2024 alla quale l'Agente Alessandro Acri, compariva personalmente presso la sede della Commissione Federale Agenti Sportivi e dichiarava di riportarsi integralmente al contenuto delle memorie depositate; il sig. Alessandro Acri specificava di aver aiutato il calciatore Gracjan Szyszka in faccende puramente extra calcistiche in virtù di un rapporto di amicizia intercorrente con la madre del calciatore, ma di non aver mai prestato alcun servizio come agente sportivo e di non aver mai percepito alcun corrispettivo. Affermava, inoltre, di non essere consapevole della mendacità del certificato medico trasmesso alla società Matese F.C., in quanto scritto in lingua polacca da un dottore della città di residenza della madre del calciatore (Kolobrzeg) e di non aver avvisato il proprio domiciliatario in quanto convinto di non svolgere una attività professionale da agente sportivo;
- al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi per il tramite del Collegio all'uopo nominato, si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

RITENUTO CHE

- la norma di cui all'art. 21, comma 13 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC (attività espletata in favore di calciatori dilettanti) contempla la fattispecie di un mandato sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancata stipula di un contratto professionistico entro il termine di otto mesi dalla data di sottoscrizione del mandato stesso;
- l'Agente incaricato, ben potrebbe espletare attività di assistenza in trasferimenti e definizione di accordi in ambito dilettantistico in quanto implicitamente propedeutici e funzionali al cambiamento di *status*, a nulla rilevando la eccezione di presunta inapplicabilità al caso di specie della predetta disposizione, in quanto la stessa deve intendersi riferibile esclusivamente al periodo entro il quale può avvenire il cambiamento di *status*;

- nel contesto dei fatti esaminati appare evidente che l'incolpato abbia espletato l'attività tipica dell'Agente sportivo sia nella fase preliminare dell'individuazione del Club, ove poi il calciatore si è effettivamente trasferito, sia nelle successive fasi di definizione degli accordi intercorsi fra il calciatore stesso e i due Club coinvolti nella vicenda, nonché fra gli stessi due Club;
- a nulla rileva in tal senso l'espletamento da parte dell'Agente di tale attività a mero titolo di cortesia e del tutto gratuitamente o in esecuzione delle direttive impartite da altro Agente effettivo del calciatore, visto che, in ogni caso, anche volendo conferire rilevanza al suddetto assunto, l'incolpato non ha mai prodotto alcun mandato riferito a tale Agente operante in Polonia;
- la presunta "confusione" normativa generatasi con l'entrata in vigore, pochi giorni prima del verificarsi dei fatti, dei Decreti Legislativi nn. 36 e 37 del 2021, il primo dei quali prontamente recepito dalla FIGC, è del tutto fuorviante poiché essendo espressamente contemplata dal nuovo quadro normativo la possibilità di prestare assistenza anche a favore di calciatori dilettanti, sarebbe ipoteticamente divenuta inapplicabile quella condizione risolutiva prevista dal predetto art. 21, comma 13 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, con conseguente ampliamento temporale del mandato nel caso in cui lo stesso fosse stato sottoscritto e depositato;
- in tal senso, il cambiamento del quadro normativo di cui sopra necessita del funzionamento di un sistema rigorosamente trasparente in tema di rilascio e deposito dei mandati, essendo contemplata l'assistenza da parte dell'Agente anche a favore di giovani calciatori ultraquattordicenni, siano essi apprendisti o collaboratori;
- che in tale sistema, pertanto, non può assolutamente prescindere dal rilascio e deposito dei mandati, poiché in assenza di tali adempimenti normativi si attuerebbero rapporti "invisibili", con totale negazione dell'esistenza dell'apparato sportivo;
- sia in riferimento alle "vecchie" che alle "nuove" disposizioni, dunque, permane, come nel caso di specie, la violazione dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC di cui al capo di incolpazione;
- quanto all'invio del certificato medico di cui al capo di incolpazione, pur avendo l'incolpato fornito ampie argomentazioni e riscontri in merito alla sua estraneità nella fase di pre-redazione e redazione del certificato stesso, parimenti, permane un negligente atteggiamento ravvisabile a carico dell'Agente, consistito nell'aver esaudito la richiesta di invio al Club destinatario di

detto certificato, senza esercitare una doverosa e diligente attività di controllo sulla certificazione stessa;

- in merito alla violazione più grave contestata all'incolpato (assistenza prestata al calciatore durante la sua assenza dal ritiro precampionato con il Club di appartenenza mentre svolgeva attività agonistica e gare amichevoli con il Club ove poi avrebbe concluso il nuovo accordo, il tutto senza ricevere ed ottenere alcuna autorizzazione), sussiste la necessità di pervenire ad una parziale modifica del capo di incolpazione per effetto dell'entrata in vigore del già citato D. Lgs. n. 36/2021;

- infatti, a seguito del recepimento del D. Lgs. n. 36/2021, la F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 59/A del 4 agosto 2023, ha stabilito che devono trovare applicazione alcune norme transitorie e specificamente quella riferita all'art. 94bis N.O.I.F., secondo cui *"... La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro sportivo o di apprendistato entro il 21 agosto 2023. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la sostituzione, gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data sono risolti di diritto, con conseguente decadenza dal tesseramento del calciatore/calciatrice"*;

- in virtù della riportata disposizione, la circostanza nel caso di specie di rifiuto da parte del calciatore di sottoscrivere la "ridefinizione" dell'accordo con il suo Club di appartenenza almeno sino al 19 agosto 2023, può essere equiparata a quella che si verifica nel caso di scadenza contrattuale infra semestrale menzionata dall'art. 95bis N.O.I.F. nonché dall'art. 10, comma 7, del Codice di condotta professionale;

- la automatica cessazione del vincolo con il Matese F.C. alla data del 21 agosto 2023 dovuta alla mancata "sostituzione" dell'accordo richiesto dal regime transitorio, infatti, può parificarsi a quella che si verifica nell'imminente scadenza contrattuale dei contratti professionistici, da cui deriva la assoluta libertà da parte del calciatore di trattare con "nuovi" Club, con l'obbligo di comunicare semplicemente al Club titolare del tesseramento l'esistenza di una trattativa in corso;

- in tal senso la responsabilità circa il "mancato avviso" deve ritenersi fortemente attenuata rispetto all'ipotesi contemplata nella infrazione principale.

RILEVATO CHE

- pur non avendo l' incolpato fornito alcuna prova della esistenza di una autorizzazione a trattare il trasferimento da parte del Matese F.C., il comportamento di tale Club si è poi chiaramente indirizzato, in una seconda fase, verso l' accettazione della medesima trattativa;
- con la intermediazione dell' incolpato, i due Club coinvolti nella vicenda hanno in ogni caso raggiunto e formalizzato nei primi giorni di settembre 2023, l' accordo di trasferimento del calciatore;
- nel caso in esame l' attenuazione del capo di incolpazione, la mancanza di particolare pregiudizio arrecato ai soggetti coinvolti nella vicenda, l' insussistenza di dolo, nonché il comportamento tenuto dall' incolpato subito dopo la fase iniziale della vicenda di cui trattasi, portano ad un ridimensionamento generale dell' originario quadro accusatorio.

Ne discende da quanto sopra considerato, che per le condotte oggetto di incolpazione di cui ai punti A) e B) delle premesse, si ritiene applicabile la sanzione di euro 500,00 (*cinquecento/00*) per ciascuna delle condotte e, per la violazione prevista all' art. 16 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, punto C) delle premesse, la sanzione editale contenuta nel minimo di euro 2.000,00 (*duemila/00*), di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nella riunione dell' 11 marzo 2024, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di infliggere al Sig. Alessandro Acri, nato ad Alessandria (AL) l' 11 febbraio 1976, la sanzione della pena pecuniaria di euro 3.000,00 (*tremila/00*).

Il Componente Istruttore

Avv. Oberto Petricca

Il Presidente

Prof. Avv. Francesco Cardarelli

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma il 2 aprile 2024